

## Ordinanza sulle tasse per l'Ufficio della formazione professionale

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>

### Art. 1

<sup>1</sup> Per colloqui di orientamento professionale, nella carriera e negli studi, l'Ufficio richiede a persone che hanno compiuto il 20° anno d'età e che hanno concluso la loro prima formazione professionale o una scuola media, una tassa forfettaria di 150 franchi quale partecipazione alle spese.

Orientamento  
professionale,  
negli studi e nella  
carriera

<sup>2</sup> La partecipazione alle spese comprende al massimo tre colloqui di orientamento nel corso di un anno. La forfettaria è dovuta al primo colloquio di orientamento. In caso di comprovata precarietà finanziaria, su richiesta scritta e motivata l'Ufficio può rinunciare a una partecipazione alle spese.

<sup>3</sup> Per la consulenza a persone domiciliate fuori Cantone, la partecipazione alle spese ammonta a 150 franchi per ora di consulenza.

### Art. 2

<sup>1</sup> L'Ufficio riscuote le seguenti tasse per:

Servizi  
amministrativi

- |   |     |      |
|---|-----|------|
| a) allestimento di duplicati di attestati di capacità e attestati professionali                                       | fr. | 50.– |
| b) allestimento di duplicati di pagelle   | fr. | 50.– |
| c) allestimento di duplicati di attestati e diplomi per formatori che propongono una formazione professionale pratica | fr. | 50.– |
| d) traduzione di attestati di capacità  | fr. | 50.– |

<sup>2</sup> In presenza di circostanze straordinarie, l'Ufficio può aumentare o condonare del tutto le tasse indicate sopra.

### Art. 3

L'imposta sul valore aggiunto e le spese di spedizione vengono aggiunte all'importo della fattura.

Imposta sul  
valore aggiunto e  
spese di  
spedizione

### Art. 4

L'ordinanza sulle tasse per l'Ufficio della formazione professionale del 13 luglio 1993<sup>1)</sup> è abrogata.

Abrogazione del  
diritto previgente

<sup>1)</sup> CSC 110.100

**430.180** O sulle tasse per l'Ufficio della formazione professionale

**Art. 5**

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

<sup>1)</sup> AGS 1993, 2821 e AGS 1998, 4202